

# IL DIRITTO FALLIMENTARE E DELLE SOCIETÀ' COMMERCIALI

RIVISTA BIMESTRALE DI DOTTRINA E GIURISPRUDENZA  
GIÀ DIRETTA DA ITALO DE PICCOLI (1924-1940), RENZO PROVINCIALI (1941-1981),  
ANGELO BONSIGNORI (1982-2000) E GIUSEPPE RAGUSA MAGGIORE (1982-2003)

**DIREZIONE**

Girolamo **Bongiorno**, Concetto Costa,  
MASSIMO DI LAURO, ELENA FRASCAROLI SANTI, LINO GUGLIELMUCCI,  
BRUNO INZITARI, GIUSEPPE TERRANOVA, GUSTAVO VISENTINI

*estratto*



CEDAM - CASA EDITRICE DOTT. ANTONIO MILANI - PADOVA - 2006

## PROBLEMI DELLA PRATICA

---

### LA NUOVA REVOCATORIA DELLE RIMESSE IN CONTO CORRENTE, PROFILI TECNICO-CONTABILI (\*)

SOMMARIO: 1. Premesse. - 2. Le norme. - 3. La nuova revocatoria. - 3.1 La riduzione in generale. - 3.1.1 La riduzione consistente. - 3.1.2 La riduzione durevole. - 3.2 Il rientro. - 3.3 La rilevanza dell'affidamento. - 3.4 Il saldo disponibile. - 3.5 Le altre esenzioni da revocatoria. - 3.5.1 Piano di risanamento (piano attestato) (art. 67, comma 3 lettera d). - 3.5.2 Altre procedure (art. 67, comma 3, lettera e). - 3.5.3 Accordi di ristrutturazione (art. 67, comma 3, lettera e). - 3.6 La consecuzione di procedure. - 3.7 La possibile inconstituzionalità. - 3.8 Il periodo di riferimento. - 4. Art. 67 e art. 70 legge fallim. - Convivenza difficile. - 5. Analisi effetti varie interpretazioni. - 5.1 Premesse. - 5.2 Caso A. - 5.3 Caso B. - 5.4 Caso C. - 5.5 Caso D. - 5.6 Caso E. - 6. Conclusioni. - 7. Esempificazioni. - Allegato 1 - Articoli 67 e 70 legge fallim. - Tabelle di sintesi. - Tabella 1. La nuova revocatoria delle rimesse bancarie in sintesi. - Tabella 2. Le problematiche della nuova revocatoria. - Tabella 3. Decadenza dell'azione revocatoria e applicabilità norme varie.

1. *Premesse.* — In questa mia relazione tratterò della nuova revocatoria delle rimesse bancarie; lo farò in modo essenzialmente pratico, rivolgendomi specificatamente agli addetti ai lavori. Infatti noi operatori, quali C.T.U. o curatori, abbiamo bisogno di trovare dei modelli e delle opzioni operative, di vedere quindi tradotti in pratica quanto la dottrina, e per il momento solo questa, mancando ancora l'intervento della giurisprudenza, sta elaborando.

La nuova azione revocatoria delle rimesse bancarie sarà inevitabilmente una azione a portata ridotta, tenuto conto delle limitazioni temporali e quantitative poste dalla norma.

Il periodo di riferimento è stato infatti ridotto da un anno a sei mesi e l'entità della revocatoria, pur con qualche problematica, è ora determinata dall'art. 70 legge fallim. nel differenziale tra il massimo importo a debito e il saldo al momento del fallimento, in definitiva nel cosiddetto «rientro».

---

(\*) Relazione tenuta al Convegno «La riforma del diritto fallimentare: luci ed ombre» di Reggio Emilia del 9 giugno 2006.

Tratterò degli aspetti problematici della nuova previsione, anche se ritengo che in definitiva uno solo sia il vero problema di base che deve ancora trovare adeguata concorde soluzione: come conciliare quello che potrebbe anche sembrare inconciliabile, e cioè il nuovo art. 67 con il nuovo art. 70 della legge fallim.

Anticipo fin da subito la conclusione, del tutto personale.

Prevale o meglio prevarrà l'art. 70 della legge fallim., e quindi sarà revocabile, al massimo, il differenziale tra il massimo importo a debito e il saldo al momento del fallimento, sempreché la riduzione del debito sia consistente. L'articolo 67 legge fallim., con il riferimento che fa alle rimesse che hanno comportato una riduzione dell'esposizione debitoria consistente e durevole, non troverà di fatto applicazione, oppure sarà solo di supporto al prevalente criterio base stabilito dall'art. 70 legge fallim.

Molte sono comunque le incertezze, ad oggi, e non poteva che essere così.

Il legislatore si è infatti espresso in modo del tutto sordinato, e tocca allora all'interprete cercare di dare attuazione a quanto non è in ogni caso facilmente attuabile. Eccezioni e deroghe trovano infatti indicazioni accompagnate da «aggettivi, ripetizioni di aggettivazioni, endiadi, allitterazioni, la cui portata definitoria, come è noto, risulta sempre imprecisa e controvertibile. Basti pensare che la riduzione dell'esposizione debitoria deve essere *consistente e durevole*, i pagamenti saranno irrevocabili se effettuati nei termini d'uso; il piano dell'accordo stragiudiziale deve *apparire idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa... il risanamento della situazione finanziaria...* e la *ragionevolezza* deve essere *attestata*...

È un linguaggio molto lontano dai requisiti di univocità richiesti da una disciplina tecnica, come quella delle obbligazioni nella fase dell'esecuzione concorsuale, e sembra più consono ad una trattazione meramente descrittiva degli obiettivi che si vorrebbe raggiungere, piuttosto che alla formulazione in modo chiaro ed incontrovertibile di regole giuridiche»<sup>(1)</sup>.

Come detto, varie sono le problematiche aperte. Le analizziamo senza pretesa di risolvere quello che forse ad oggi nemmeno è risolvibile nell'intento di dare delle utili indicazioni ai cultori della materia. Del resto, ricordiamo come la precedente legge fallim. abbia comportato un impegno di circa quaranta anni solo per arrivare dapprima ad un concetto di conto scoperto, affinato nei successivi venti anni sulla base del saldo disponibile. Ci sono quindi voluti oltre sessanta anni di dottrina e di giurisprudenza per arrivare ad una soluzione pressoché pacifica, ancorché in generale ancora

---

(1) Da «*Il nuovo diritto della crisi di impresa e del fallimento*» a cura di Fabrizio di Marzio, ITA edizioni, pag. 118.

non ritenuta soddisfacente. Verrebbe da dire: ma quanto impegno per risultati tutto sommato non così rilevanti!

2. *Le norme.* - I nuovi articoli 67 e 70 della legge fallim. <sup>(2)</sup>, entrati in vigore il 17 marzo 2005, hanno trattato per la prima volta esplicitamente di revocatoria delle rimesse bancarie, ancorché in negativo, nel senso che la norma ne parla solo per esentarle da revocatoria, a certe condizioni. La regola base, come necessario presupposto per ogni azione revocatoria, era ed è genericamente riferita ai pagamenti di debiti liquidi ed esigibili.

La nuova norma ha tra l'altro ridotto in modo drastico l'ambito di applicazione della azione revocatoria di rimesse bancarie.

Dopo aver dimezzato (da un anno a sei mesi prima del fallimento) il periodo sospetto (articolo 67, comma 2), la nuova norma dichiara non soggette all'azione revocatoria *«le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca»* (articolo 67, comma 3, lettera b legge fallim.). Lo spirito che ha mosso il legislatore si evince dalla «Relazione ai primi dieci articoli sulle disposizioni urgenti nell'ambito del piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale» che così recita: *«l'istituto della revocatoria fallimentare viene rimodulato, attraverso un intervento che, da un lato, precisa meglio i presupposti per l'esercizio dell'azione (oggi sovente fonte di incertezze applicative e di contrasti giurisprudenziali) e, dall'altro, inserisce una completa disciplina di esenzioni dalla revocatoria, al fine di evitare che situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall'esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziarie conseguenti all'accertata insolvenza del destinatario dei pagamenti»* (sic; destinatario dei pagamenti in luogo del debitore!).

È sempre ovviamente richiesta la conoscenza dello stato di insolvenza, da provare da parte del curatore fallimentare.

La decadenza dell'esercizio dell'azione era rimasta inizialmente invariata in 5 anni dalla data di fallimento. Con la riforma della legge fallim., che entrerà in vigore il prossimo 16 luglio 2006, salvo rinvii, anche questi termini varieranno. Infatti l'art. 69 *bis* legge fallim. così ora prevede: *«Le azioni revocatorie disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse decorsi tre anni dalla dichiarazione di fallimento e comunque decorsi cinque anni dal compimento dell'atto»*.

---

<sup>(2)</sup> Sono stati introdotti dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005 n. 62) convertito nella legge n. 80 del 14 maggio 2005. Nel D.L. è stato integralmente trasferito il maxi emendamento approvato dal Consiglio dei Ministri ancora il 23 dicembre 2004, Atto Senato 1243 «Modifiche urgenti al R.D. 16 marzo 1942 n. 267 recante disciplina del fallimento». Gli articoli sono riportati integralmente in allegato (*all. I*).

Tale disposizione non si applicherà, però, a fallimenti in corso al 16 luglio 2006, per i quali varranno i precedenti termini (art. 150 del d.lgs. 5/2006). Testualmente così si è espressa, su questo punto, la relazione al decreto: «*la norma tende ad evitare che un concorso di discipline diverse susseguentisi nel tempo nell'ambito della stessa procedura possa determinare difficoltà e nuocere al corretto svolgimento della procedura stessa, alle ragioni dei creditori e alle esigenze di conservazione e recupero delle componenti attive dell'impresa*».

Per una sintesi della situazione vedasi le tabelle in calce alla presente relazione.

Le nuove norme si applicano a fallimenti dichiarati *dal 17 marzo 2005*.

Le nuove disposizioni dettate dagli articoli 67 e 70 legge fallim. sono applicabili, *ex art. 2 comma 2 D.L. 35/2005*, «*per azioni revocatorie proposte nell'ambito di procedure iniziate dopo la data di entrata in vigore*» del D.L.

Il D.L. è entrato in vigore il giorno successivo dalla pubblicazione (art. 16) che è avvenuta il 16 marzo 2005, e quindi dal 17 marzo 2005.

Si è sottolineato quel *dopo*, riportato nelle disposizioni, in quanto non appare termine corretto, essendo più appropriato *dal*, piuttosto che *dopo*. Quindi le nuove norme si applicheranno per procedure iniziate dal 17 marzo 2005, non *dopo* il 17 marzo 2005 (e quindi non soltanto dal 18 marzo 2005).

Taluno<sup>(3)</sup> aveva anche avanzato la tesi che la decorrenza fosse dal giorno successivo all'entrata in vigore, essendo appunto previsto «*dopo la data di entrata in vigore*», salvo poi, *res melius perpensa*, optare per la cattiva qualità del legislatore, e dare come decorrenza il giorno di entrata in vigore della legge. In effetti, quel *dopo* dovrebbe dire successivamente a qualcosa, ma non è detto quanto *dopo*, resta indeterminato (potrebbe essere un giorno come un mese), e quindi necessariamente si deve interpretare come terminologia male utilizzata.

Come si è visto, due sono i nuovi vincoli, e precisamente:

- il vincolo temporale;
- il vincolo quantitativo.

Quanto al primo vincolo (*vincolo temporale*) si è già detto come si sia ridotto il periodo sospetto da un anno a sei mesi.

Già questo nuovo ridotto termine, tenuto conto dei normali tempi dei Tribunali per lo svolgimento delle indagini preliminari, viene di fatto a limitare in modo consistente, almeno di norma, gli importi revocabili.

Si ricorda come in altre realtà il periodo sia fatto invece decorrere, più

---

<sup>(3)</sup> MICHELE SANDULLI, *La nuova disciplina dell'azione revocatoria*, in *Il Fallimento* n. 5/2006, pag. 611

correttamente, dal deposito della istanza di fallimento piuttosto che dalla dichiarazione di fallimento.

Quanto al *vincolo quantitativo*, si vedrà meglio in seguito, con l'analisi degli articoli 67 e 70 legge fallim. e sulla loro non facile convivenza.

3. *La nuova revocatoria*. - La nuova revocatoria delle rimesse bancarie presenta vari punti meritevoli di approfondimento <sup>(4)</sup>, e precisamente:

3.1 - la riduzione in generale;

3.1.1 - la riduzione consistente;

3.1.2 - la riduzione durevole;

3.2 - il rientro;

3.3 - la rilevanza dell'affidamento;

3.4 - il saldo disponibile;

3.5 - le altre esenzioni da revocatoria;

3.5.1 - Piano di risanamento (piano attestato) (art. 67, comma 3, lettera d);

3.5.2 - Altre procedure (art. 67, comma 3, lettera e);

3.5.3 - Accordi di ristrutturazione (art. 67, comma 3, lettera e);

3.6 - la consecuzione di procedure;

3.7 - la possibile incostituzionalità;

3.8 - Il periodo di riferimento.

Esaminiamo uno ad uno questi diversi aspetti.

3.1 *La riduzione in generale*. — Innanzitutto, mentre la norma prevede il caso in negativo, nel senso che esenta da revocatoria le rimesse che non abbiano ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria, qui ne parlo in modo positivo, nel senso che faccio riferimento alle rimesse revocabili.

Questo diverso approccio, come vedremo in seguito, potrebbe anche essere, in parte, l'origine delle difficoltà sorte circa la convivenza degli articoli 67 e 70 legge fallim.

Il legislatore ha utilizzato il termine «rimesse» al plurale; ciò potrebbe anche comportare degli effetti pratici.

Letteralmente, quindi, non si dovrebbe guardare alle singole rimesse, una per una, se sono consistenti e durevoli, ma al totale delle stesse. Una somma di piccole rimesse, non consistenti e magari nemmeno durevoli, non esime quindi dalla revocabilità, dovendo invece far riferimento al com-

---

<sup>(4)</sup> Per una sintesi, vedasi tabelle in calce alla presente relazione, e precisamente:  
Tabella 1 - La nuova revocatoria delle rimesse bancarie in sintesi;  
Tabella 2 - Le problematiche della nuova revocatoria;  
Tabella 3 - Decadenza dell'azione revocatoria e applicabilità nuove norme.

plesso delle rimesse, alla loro sommatoria, che invero ben potrebbe essere consistente e durevole.

Ad ogni buon conto, ben potrebbe verificarsi il caso di più rimesse, magari di importo anche consistente, intervallate ad addebiti, non revocabili in quanto seguite appunto da addebiti, e di una singola rimessa, non consistente, ma pur sempre durevole, e in questo caso non revocabile in quanto appunto non consistente. Con il fatto che, come dirò, dovrebbe prevalere l'art. 70 sull'art. 67 legge fallim., tutti questi discorsi vengono a perdere di significato. Se si revoca il rientro, quello e solo quello sarà l'ammontare della revocatoria.

Semplificando al massimo tale aspetto, si potrebbe sostenere che con le nuove norme il legislatore ha di fatto esteso in modo significativo l'applicabilità del principio della non revocabilità delle operazioni bilanciate, operazioni che evidentemente non possono costituire rimesse che riducono in modo durevole l'esposizione debitoria verso la banca.

Ci si è anche posta la questione di chi debba provare le qualità richieste per l'esenzione delle revocatorie, e quindi la durevolezza e consistenza. Pare pacifico che dovrà essere il curatore, anche se taluno<sup>(5)</sup> aveva invece inizialmente ritenuto che fosse la banca.

Analizziamo ora i due requisiti richiesti per la riduzione: consistente e durevole.

**3.1.1 La riduzione consistente.** - La riduzione dell'esposizione debitoria deve essere, prima di tutto, consistente, nel senso che ove non lo sia, l'art. 67 legge fallim. esclude da revocatoria il pagamento. La norma nulla dice circa tale quantificazione, e quindi non si sa esattamente cosa si debba intendere, ovvero se ci sia o meno un ordine di grandezza da rispettare.

I primi interventi di dottrina hanno sostenuto che la riduzione «consistente» andrà valutata, e solo *ex post*, in termini percentuali, e non assoluti rapportandola sia al saldo sia alla operatività media del rapporto. Esempificando, ove si effettuasse l'analisi rimessa per rimessa, una rimessa di euro 10.000 potrebbe essere considerata consistente su un conto a debito di 30.000, e non su un conto a debito di 500.000. Analogo discorso in relazione ai movimenti medi dell'azienda. Se abitualmente le operazioni sono nell'ordine di 1.000 euro, 10.000 euro sono indubbiamente consistenti; se le operazioni sono mediamente nell'ordine di 100.000 euro, 10.000 euro non sono consistenti. Ma la norma fa riferimento a riduzione di debito per effetto di più rimesse, non di singole rimesse; in questo caso, quindi,

---

(5) FABIANI, *L'alfabeto della nuova revocatoria*, in *Il Fallimento* 2005, pag. 579, il quale ha poi cambiato parere in: *La revocatoria fallimentare «bonsai» delle rimesse di conto corrente*, in *Foro it.*, 2005, I, pag. 3299.

nessun rilievo avrebbe il singolo movimento, dovendosi necessariamente far riferimento alla sommatoria delle rimesse, o meglio ancora agli effetti di queste rimesse.

Le aggettivazioni sono quindi riferite al debito, e non alle singole operazioni, e quindi si dovrà aver riguardo solo ed esclusivamente al risultato.

È anche questo uno dei motivi, come si vedrà, per i quali ha perso di valenza il riferimento all'affidamento. Non si revoca un importo derivante da una operazione, importo che quindi potrebbe anche trovare riferimento al fido, ma la risultanza di più operazioni.

Si concorda pienamente con tali interpretazioni «relativistiche» del concetto di consistenza: in pratica due riduzioni del saldo passivo del medesimo importo potranno essere giudicate l'una *consistente* e l'altra *non consistente* a seconda della situazione debitoria del fallito e all'ordine di grandezza delle cifre movimentate.

Taluno <sup>(6)</sup> in mancanza di riferimenti, ha ritenuto di riferirsi al rapporto di un quarto dettato al n. 1) del comma 1 dell'art. 67 legge fallim. per gli atti a titolo oneroso che presentano una sproporzione tra prestazione e controprestazione. Quindi, sarebbero revocabili le rimesse di importo superiore al 25% dell'esposizione debitoria. Non condivido assolutamente tale tesi, essendo il principio dettato per aspetti del tutto differenti.

3.1.2 *La riduzione durevole.* - La riduzione dell'esposizione debitoria deve essere, oltre che consistente, anche «durevole». Pure questo requisito non è stato esplicitato dalla norma.

Da una parte potrebbe ritenersi che la «durata» della riduzione debba protrarsi fino alla chiusura del rapporto, in modo che la banca abbia conseguito un effettivo «rientro» a discapito degli altri creditori. In tale modo «durevole» viene a significare praticamente «definitivo», e quindi l'importo revocabile dovrebbe coincidere con il rientro medesimo.

D'altro canto, da altri potrebbe essere considerata durevole una riduzione dell'esposizione debitoria protrattasi per qualche giorno, o per qualche settimana, anche se poi nuove operazioni di addebito l'abbiano riportata ai livelli precedenti.

Anche per la durevolezza si è in presenza di un concetto relativo; il parametro temporale potrebbe ad esempio essere valutato in rapporto alla tempistica usuale delle operazioni sullo specifico conto corrente. Posto che la riduzione durevole è richiesta per l'esposizione debitoria ridotta con più rimesse, non sarà certamente considerata durevole, e quindi non

---

<sup>(6)</sup> M. VACCHIANO, *Le esenzioni dalla revocatoria fallimentare nel nuovo art. 67 legge fallim.*, in *Impresa*, n. 12/2005 pag. 1738 e GEPPINO RAGO, *Manuale delle revocatorie fallimentari*, Cedam, 2006, pag. 981-

sarà revocabile, una rimessa subito seguita da un addebito, magari nella stessa giornata. Segnaliamo una interpretazione curiosa <sup>(7)</sup>, secondo la quale anche la durevolezza dovrebbe essere determinata applicando la percentuale del 25% stabilita all'art. 67, comma 1 n. 1 per determinare la eventuale sperequazione tra le prestazioni, e quindi proprio un periodo di 1 mese e mezzo (6 mesi 6 25%). Non pare tesi sostenibile, in nessun caso. Per il concetto di durevole vale comunque quanto già segnalato per l'aggettivazione consistente.

Deve essere durevole la riduzione dell'esposizione, non le singole rimesse.

Sarà soltanto da decidere se il concetto di «durevole» debba esistere anche al momento del fallimento, e quindi si consideri il «rientro» a quel preciso momento, oppure se possa essere considerato anche un rientro precedente, pur durevole, ancorché poi seguito da più rimesse che lo hanno successivamente ridotto.

In definitiva, la locuzione «consistente e durevole» costituisce unaendiadi che esprime appunto «la «definitività», la «stabilità», la «solidità» della riduzione del debito del correntista verso la banca la quale così intesa - e chiudendosi in tal modo il cerchio dell'argomentazione - non può che coincidere con quella differenza fra l'ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca e l'ammontare residuo delle stesse al momento dell'apertura del concorso» <sup>(8)</sup>.

3.2 *Il rientro.* — L'art. 70, comma 3, legge fallim. adotta la soluzione sulla revocabilità delle rimesse in conto corrente bancario già proposta in passato: è revocabile il «rientro», e quindi l'importo compreso fra «massimo scoperto» e «saldo finale» del conto.

Come vedremo, il problema della nuova revocatoria è tutto dato proprio dal coordinamento, difficile, tra le diverse disposizioni, artt. 67 e 70 legge fallim.

L'argomento sarà oggetto di uno specifico successivo approfondimento. Completo qui invece l'elencazione delle problematiche.

3.3 *La rilevanza dell'affidamento.* - L'elaborazione giurisprudenziale aveva faticosamente e lentamente raggiunto (in sessanta anni) una impostazione abbastanza condivisa, anche se a mio avviso non ancora definitiva, prevedendo una netta distinzione tra conto scoperto (con saldo eccedente il fido oppure con fido revocato, ancorché solo di fatto) e conto passivo

---

<sup>(7)</sup> GEPPINO RAGO, cit., pag. 891.

<sup>(8)</sup> MARCO FARINA, *Alla ricerca delle rimesse revocabili. Spunti critici per una riflessione sul nuovo art. 67, comma III, lett. b), leggefallim.*, Fallimento.ipsoa.it.

(con saldo nei limiti dell'affidamento), considerando le rimesse solutorie o ripristinatorie, revocabili nel primo caso e non revocabili nel secondo caso.

Soluzione oramai pressoché univoca, ma non ancora soddisfacente. Ricordo in proposito come due anni fa sia intervenuta la «irridente» sentenza della Corte di Appello di Firenze (28 gennaio 2004 in *Foro it.*, 2004, I, 1714), assolutamente fuori dal coro, che se non altro ha avuto l'effetto di creare un po' di scompiglio fra gli addetti ai lavori, anche se senza effetti pratici.

La giurisprudenza era stata forse portata a proporre questa tesi prevalentemente per calmierare, seppure solo in parte, le richieste dei curatori.

Le nuove disposizioni, che per la prima volta si riferiscono esplicitamente alle «rimesse effettuate su un conto corrente bancario» o meglio esentano da revocatoria determinate rimesse, ricomprendendone quindi le altre, espressione mai utilizzata precedentemente dalla norma, cambiano ora tutto. Manca ora il concetto di debito liquido ed esigibile; si parla di «*esposizione debitoria*» (art. 67, c. 3, lettera b)) e di «*pretese*» (art. 70, c. 3).

La norma prevede esplicitamente la revocatoria delle rimesse (ancorche la previsione sia, come già detto, in negativo, nel senso che esenta da revocatoria certe rimesse, assoggettandone per esclusione le altre), e non più la revocatoria dei pagamenti, almeno nell'art. 67 comma 3 legge fallim.

La norma fa anche riferimento all'«esposizione debitoria».

Si tratta di concetti che mal si legano con il concetto di conto scoperto. Ne deriva, quindi, che tutta la costruzione giurisprudenziale di questi anni, sul punto, pare inutilizzabile.

Ma il comma 2 dello stesso articolo 67 legge fallim. prevede ancor oggi la revocatoria dei «pagamenti di debiti liquidi ed esigibili». Sotto questo aspetto non ci sarebbe invece nulla di differente rispetto a prima, per cui, a rigore, dovrebbe ritenersi ancora applicabile tutta la questione del conto scoperto.

Si tratta allora di cercare di conciliare le due previsioni dell'art. 67: la prima (comma 2), che fa riferimento, di fatto, al conto scoperto, e la seconda (comma 3, lettera b), che invece non fa riferimento alcuno al conto scoperto, ma al solo debito.

Tenuto però conto che la specificazione che il comma 3, lettera b) fa alle esenzioni ricomprende tutti i rapporti di c/c, scoperti o solo a debito, nessuno escluso, non dovrebbe avere effetto alcuno il richiamo al comma 2, a questo punto del tutto ininfluenza.

La nuova normativa parla infatti di «rimesse effettuate su conto corrente bancario», e non di pagamenti, e ciò rileva sotto due aspetti:

1) qualsiasi annotazione a credito sul conto corrente può essere definita rimessa, e quindi non ci dovrebbero più essere i problemi di distinzione tra versamenti veri e propri e anticipi concessi dalla banca;

2) non dovrebbe più avere importanza il concetto del carattere soluto-

rio. La norma utilizza la terminologia bancaria, per la quale alla parola rimessa non può essere associato il significato di pagamento. In ogni caso l'esposizione debitoria rappresenta il saldo debitore onnicomprensivo del conto corrente, perdendosi così la distinzione tra saldo debitore e saldo scoperto.

In senso contrario potrebbe peraltro obiettarsi che l'art. 67 comma 3, lett. b) legge fallim. si riferisce alla «*riduzione dell'esposizione debitoria*» e quindi potrebbe anche sostenersi che, se il saldo è nei limiti dell'affidamento, non c'è esposizione debitoria e quindi nessun debito esigibile.

L'art. 70, comma 3 legge fallim., si riferisce invece all'«*ammontare massimo raggiunto*» dalle pretese del terzo (in sostanza ammontare massimo del debito), e anche questo concetto potrebbe staccarsi dalla distinzione che attualmente si fa tra saldo scoperto (ovvero fuori fido) e saldo passivo del conto corrente (nei limiti del fido).

L'art. 70 non parla di sconfinamento, ma di differenza di saldi, concetto nuovo e quindi del tutto staccato dalle «vecchie» delimitazioni giurisprudenziali; e proprio a tale circostanza è anche collegata la ritenuta prevalenza dell'art. 70 legge fallim. rispetto all'art. 67 legge fallim. nella determinazione della somma revocabile, in quanto rientro (aspetto analizzato più avanti).

Già precedentemente si riteneva in ogni caso revocabile anche il c.d. «rientro finale», puranche se nei limiti del fido; in proposito il conto formalmente passivo (in quanto affidato) poteva in effetti essere in realtà congelato, e quindi in sostanza scoperto.

Certo, si tratta comunque di ipotesi interpretative, che per loro natura potrebbero anche essere completamente rovesciate, solo basandosi sulla analisi letterale dei termini utilizzati dall'art. 70: il riferimento, infatti non è più fatto alle rimesse, che appaiono solo nel testo dell'art. 67. Questi i termini utilizzati dall'art. 70:

- «atti estintivi di rapporti»;
- «ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese».

Abbiamo quindi due concetti che a ben vedere parrebbero mal conciliarsi con la tesi sopra esposta, cioè della ininfluenza del fido. Qui non si parla più di rimesse in generale, ma di atti estintivi e di pretese, concetti che potrebbero anche coesistere con la vecchia tesi del conto scoperto. Anzi, queste espressioni sono più vicine al concetto di conto scoperto piuttosto che al concetto di debito.

Si potrebbe anche arrivare alla conclusione che mentre l'art. 67 legge fallim. non fa più alcun riferimento all'affidamento, questo è invece richiesto dall'art. 70 legge fallim. Già mal si conciliano tra loro questi due articoli; l'aspetto fidi ne complicherà ancor più la coesistenza.

Taluno potrebbe anche arrivare a constatare che si tratta di norme inconciliabili.

Ad ogni buon conto, l'interpretazione comune è per la non rilevanza

degli affidamenti, ai fini della sua revocatoria, cosicché pare corretto affermare che la nuova revocatoria comprende ora rimesse che non erano invece revocabili con la vecchia normativa.

Un'ultima annotazione: è evidente che si considera sempre e comunque il fido per cassa, superando definitivamente la questione del cumulo (che era escluso) degli affidamenti SBF ed altri aventi natura analoga (export, anticipi fatture ecc.).

*3A Il saldo disponibile.* - Un altro punto controverso è se i conteggi vadano comunque effettuati in base al saldo contabile o al saldo disponibile, riferimento ormai pacifico nella vecchia revocatoria. Tenuto conto che il saldo disponibile è solitamente più scoperto del saldo contabile, poiché gli accrediti vengono in parte posticipati rispetto agli addebiti, il rientro quantificato in questo modo risulterebbe più rilevante. Non si vede ragione alcuna per cambiare tutta l'impostazione che, anch'essa molto faticosamente, era stata raggiunta in questi anni. Tenuto conto delle modalità applicative della nuova revocatoria, però, gli effetti saranno di norma assai limitati, essendo di fatto riferiti ad una sola data, non a una serie di date.

Va infine ricordata la questione del saldo infragiornaliero, ovvero l'ordine delle operazioni aventi la stessa data disponibile.

L'ordine delle operazioni può variare l'ammontare del saldo disponibile, e quindi il calcolo del rientro revocabile.

La giurisprudenza di Cassazione ha da tempo stabilito il principio, favorevole in ogni caso alle banche, dell'anteposizione degli accrediti rispetto agli addebiti, e pressoché tutti si sono adeguati, eccetto talora il Tribunale di Milano che in qualche sentenza ha sostenuto come sia corretto seguire sempre e soltanto l'ordine delle operazioni così come registrate in estratto conto.

Anche il concetto della anteposizione degli accrediti rispetto agli addebiti dovrebbe ritenersi applicabile nella nuova revocatoria, ancorché gli effetti siano limitati, in quanto riferiti ad una sola data e non a una serie di date.

*35 Le altre esenzioni da revocatoria.* - Le esenzioni che possono riguardare la revocatoria delle rimesse bancarie sono la vera novità delle nuove disposizioni. Sono tre e sono tutte indicate nell'art. 67, comma 3.

In sintesi sono queste:

1) rimesse che non hanno ridotto in modo né consistente né durevole l'esposizione debitoria;

2) pagamento eseguito per effetto di piano attestato art. 67 legge fallim. c. 3 lettera d);

3) pagamento eseguito per effetto di un piano di risanamento nell'esecuzione di un:

- concordato preventivo;
- amministrazione controllata;
- piano di ristrutturazione *ex art.* 182-bis legge fallim. (accordo omologato, *art.* 67 legge fallim. lettera e).

Esamino qui le previsioni n. 2 e n. 3.

3.5.1 *Piano di risanamento (piano attestato) (art. 67, comma 3 lettera d legge fallim.)*. — Si deve trattare di pagamenti effettuati in esecuzione di un piano di risanamento, pagamenti che sono esentati da revocatoria.

Sinteticamente, si tratta di un piano che appare idoneo a:

- consentire il risanamento della esposizione debitoria dall'impresa;
- assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria;
- la cui ragionevolezza sia attestata, ai sensi dell'articolo 2501-bis, comma 4, del cod. civ..

Come si vede, quindi, tre requisiti.

Si tratta in ogni caso di un piano che non richiede molto, oltre all'attestazione dell'esperto. I creditori non sono coinvolti, né il piano deve essere comunicato a chicchessia, anche se i presupposti, e quindi i pagamenti, per poter essere effettuati in base al piano debbono essere stati necessariamente precedentemente comunicati.

Il fatto che non sia possibile accertarne la condivisione, da parte dei creditori, e che sia del tutto assente ogni vaglio giustifica, come è stato sollevato, un «alto rischio di possibili utilizzi strumentali o collusivi e di distrazione preferenziale a favore di alcuni creditori e a danno di altri»<sup>(9)</sup>.

3.5.2 *Altre procedure (art. 67, comma 3, lettera e)*. — Sono esentati da revocatoria i pagamenti effettuati in esecuzione di concordato preventivo, o di amministrazione controllata, in generale.

Così era peraltro già dai più ritenuto, anche precedentemente.

3.5.3 *Accordi di ristrutturazione (art. 67, comma 3, lettera e)*. — I pagamenti eseguiti per effetto di un accordo omologato *ex art.* 182 bis legge fallim. non sono revocabili, come è precisato dalla lettera e) del comma 3 del nuovo *art.* 67 legge fallim.

Tale accordo è istituito del tutto autonomo rispetto al concordato preventivo<sup>(10)</sup>.

I creditori devono aver dato il loro assenso per almeno il 60% (del valore dei crediti, si ritiene).

---

<sup>(9)</sup> MINUTOLI, *Dir. Fall.re* 2005, I, 814, pag. 816.

<sup>(10)</sup> Tribunale di Bari, 21 novembre 2005, decreto, in *Ipsos.it* — Il fallimento on line.

Tenuto conto che l'accordo ha efficacia dalla pubblicazione nel Registro delle Imprese, ne consegue che i pagamenti esentati da revocatoria sono quelli effettuati in base a tale piano, a decorrere da quella data.

3.6 *La consecuzione di procedure.* — Relativamente all'aspetto consecuzione delle procedure, tre sono le tesi avanzate, e cioè che:

- 1) tutto è come prima;
- 2) le cose sono variate, relativamente al requisito dell'insolvenza;
- 3) la consecuzione è inapplicabile.

Secondo la *prima tesi*, si farà riferimento all'inizio della prima procedura; al momento, anch'io sono di questo avviso.

Altri hanno interpretato per un possibile cambiamento (*seconda tesi*), essendo state dettate norme diverse, e comunque essendo il piano di risanamento o di ristrutturazione non più necessariamente legato alla insolvenza.

Altri ancora (*terza tesi*) sostengono che in ogni caso non tutti gli effetti della dichiarazione di fallimento potrebbero retroagire, e tra questi indicano l'azione revocatoria, per la quale, quindi, non avrebbero effetto eventuali situazioni di insolvenza precedenti (concordato preventivo).

3.7 *La possibile incostituzionalità.* — Si esamina la questione delle possibili eccezioni di incostituzionalità delle nuove norme, che prevedono trattamenti diversi per fattispecie identiche (versamenti su conto corrente nello stesso giorno) relative a due fallimenti dichiarati uno prima e uno dal 17 marzo 2005 in poi.

Le nuove disposizioni non sono applicabili per azioni revocatorie iniziate successivamente alla data di entrata in vigore della nuova norma, il che avrebbe anche potuto giustificare il ricorso alla decretazione di urgenza, ma per azioni relative a fallimenti dichiarati dopo l'entrata in vigore del DL (e quindi dal 17 marzo 2005).

È quantomeno curioso che si sia fatto ricorso ad un DL per una fattispecie di questo tipo.

E proprio il riferimento ai fallimenti dichiarati dal 17 marzo 2005, e non alle azioni revocatorie iniziate dal 17 marzo 2005, ha fatto avanzare da più parti la tesi della incostituzionalità.

Altri sostengono invece che si è trattato della cosa più corretta<sup>(1)</sup>.

«Considerata la notevole compressione dell'efficacia di tale azione deri-

---

<sup>(1)</sup> GUIDO FEDERICO-ROBERTA VIVALDI, «La riforma del concordato e della revocatoria fallimentare», Maggioli Editore, 2005, pag. 66.

vante dalla L. 50/2005, che non si limita ad aggiungere qualche ipotesi di esenzione ma riduce drasticamente l'ambito di operatività dell'istituto».

«Un diverso regime transitorio che avesse utilizzato quale *discrimen* un criterio squisitamente *processuale*, quale ad esempio l'instaurazione del giudizio, pur nell'ambito della stessa procedura fallimentare ed indipendentemente dalla data di perfezionamento dell'atto impugnato, sarebbe stato *effettivamente iniquo ed irragionevole*.

La scelta legislativa, correttamente, esclude la possibilità di attribuire un trattamento differenziato ad atti compiuti nel medesimo contesto temporale e quadro normativo di riferimento, limitando la nuova disciplina alle sole procedure nuove, consentendo così a *tutti i contraenti* di tener conto della nuova disciplina nell'esercizio della propria *attività negoziale* • (12).

Sul punto, comunque, c'è una forte incertezza, al momento.

Una curiosità relativa alle esenzioni, sempre con riferimento alla revocatoria. La norma pare avere in se stessa il rischio dell'incostituzionalità, come è stato rilevato (13).

Del resto, lo stesso legislatore, nella Relazione al disegno di legge delega, così si è espresso:

«*il sistema di esenzioni si presta al rischio di censure di incostituzionalità, ma la scelta del legislatore è stata quella di privilegiare situazioni nelle quali di volta in volta vi siano comunque evidenti vantaggi per la massa o al contrario evidenti iniquità per la parte in bonis*».

Altro punto sospetto di incostituzionalità riguarda una interpretazione, tra le tante, della coesistenza degli articoli 67 e 70 legge fallim. Ove venisse inteso, come da più parti è stato, che l'art. 67 determina l'*an*, e l'art. 70 il *quantum*, l'eccezione di incostituzionalità parrebbe essere avanzata per due motivazioni:

— la prima perché in questo caso, il sistema bancario godrebbe di un requisito (la limitazione qualitativa), per l'esperibilità della revocatoria, che altri creditori non hanno.

Non paiono infatti esserci particolari interessi meritevoli di tutela per dettare una disciplina particolare;

— la seconda relativa alla limitazione quantitativa.

---

(12) Come evidenziato da Tribunale Monza, 20 luglio 2001, in *Giur. Mil.*, 2002, pag. 284, l'azione revocatoria fallimentare ha infatti anche una finalità preventiva, consistente nella capacità di incidere sui comportamenti dei soggetti che entrano in contatto con il debitore prima che il suo stato di decozione divenga conclamato e di incentivarli a rifiutare di protrarre le proprie relazioni economiche con l'imprenditore insolvente.

(13) G. Lo Cascio, *La nuova legge fallim.: dal progetto di legge delega alla miniriforma per decreto legge*, in *Il fallim.*, 2004, 361.

3.8 *Il periodo di riferimento.* — Nell'affermare che gli articoli 67 e 70 della legge fallim. concernono fattispecie diverse, ci si è spinti<sup>(14)</sup> anche un po' più in là, ritenendo che anche la conoscenza dello stato di insolvenza abbia dei presupposti diversi, nei due diversi articoli.

L'art. 67, comma 2, richiede la prova, da parte del curatore, della conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca; lo stesso articolo prevede il periodo temporale massimo di 6 mesi.

L'art. 70, invece, mentre non pone alcun riferimento temporale, esplicitamente fa riferimento al «periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato di insolvenza». Come si vede, sono state utilizzate espressioni in dubbio assai differenti.

Ciò è stato ritenuto sufficiente per indicare come l'art. 70 legge fallim. non includa la limitazione del semestre, ma sia una norma senza tempo.

«La lettera della norma, quindi, consente di ritenere che quel «periodo» sia diverso dal semestre precedente la dichiarazione di fallimento e che non possa dirsi, quindi, limitato ad esso; se si accedesse alla tesi che vuole questo periodo coincidente con i sei mesi precedenti il fallimento non si capirebbe, invero, l'utilizzo da parte del legislatore di quell'espressione assai vaga e generica»<sup>(15)</sup>.

Bonfatti ha giustificato invece la genericità dell'espressione utilizzata ritenendo che vi siano ricompresi sia il termine semestrale (comma 2) che quello annuale (comma 1). Ma a ben vedere, per il comma 1 è richiesta la prova della *non* conoscenza dell'insolvenza, mentre per il comma 2 è richiesta la prova della conoscenza.

Non ritengo che la tesi del diverso periodo di riferimento (art. 67, 6 mesi, art. 70, nessun termine) possa trovare seguito, anche se restano in ogni caso da giustificare le diverse espressioni utilizzate dal legislatore.

4. *Art. 67 e art. 70 legge fallim. - Convivenza difficile.* - Tratto ora del vero problema della nuova revocatoria, e cioè la coesistenza delle due norme, articolo 67 e articolo 70 legge fallim., poiché non è chiaro se l'articolo 70 sia applicabile solo come tetto massimo, dopo che si siano verificati i presupposti di revocabilità previsti dall'articolo 67, e se sia quindi da rispettare l'eventuale cifra inferiore delle rimesse revocabili, determinabili sempre in base all'articolo 67, oppure se invece prevalga l'articolo 70. Sono sostenibili tre differenti tesi, e precisamente:

- 1) sono applicabili tutti e due gli articoli (art. 67 e art. 70 legge fallim.).

---

<sup>(14)</sup> MARCO FARINA, cit.

<sup>(15)</sup> MARCO FARINA, cit.

In questo caso la revocatoria ha il limite del rientro, ma solo se consistente e durevole.

2) è sempre applicabile l'art. 70 legge fallim., che prevale.

In questo caso si revoca sempre ed in ogni caso il rientro, senza alcun riferimento a riduzione di debiti consistenti e durevoli. Ma allora si dimostrerebbe del tutto inutile l'art. 67;

3) è sempre applicabile l'art. 67 legge fallim., che prevale.

Ed allora l'art. 70 legge fallim. sarebbe inutile, quantomeno nella fattispecie.

Negli esempi che propongo successivamente terro` conto delle tre interpretazioni, con evidenziazione dei diversi effetti.

Dottrina e giurisprudenza dovranno comunque trovare quel coordinamento che potrebbe oggi apparire pressoché impossibile, tra l'art. 67 e l'art. 70 legge fallim.

Del resto, come già segnalato, la precedente legge fallim. ha comportato un impegno della dottrina e della giurisprudenza di circa quaranta anni per arrivare dapprima ad un concetto di conto scoperto, affinato nei successivi venti anni sulla base del saldo disponibile. Ci sono quindi voluti oltre sessanta anni di dibattiti, talvolta anche accesi, per arrivare ad una soluzione pressoché pacifica, ancorché non soddisfacente.

Vediamo un po' più approfonditamente le varie tesi che sono state avanzate sul difficile rapporto tra gli articoli 67 e 70 legge fallim.

Innanzitutto (*prima tesi*) c'è chi li ha considerati del tutto scollegati, divisi<sup>(16)</sup>, per cui si tratterebbe in definitiva di una libera scelta del curatore se riferirsi ad uno o all'altro.

È una tesi che non convince, anche perché non si capisce perché dovrebbe essere il curatore, in questo caso, a scegliere, e non la banca. In ogni caso i due articoli trattano due aspetti della stessa problematica, non coordinati tra loro, è vero, ma non certamente due aspetti distinti.

Gran parte degli interpreti (*seconda tesi*)<sup>(17)</sup> è arrivata a concludere che l'art. 67 concerne l'*an*, e l'art. 70 determina il *quantum*. Altra tesi (*terza tesi*)<sup>(18)</sup> risolve il rapporto tra i due articoli in base al criterio di specificità. Posto che tra i due articoli c'è un rapporto di *genus* (art. 70, rapporto creditore) e *species* (conto corrente), l'art. 67 avrebbe la preferenza.

---

<sup>(16)</sup> MARCO FARINA, cit.

<sup>(17)</sup> Tra gli altri, GUGLIELMUCCI, *La riforma in via d'urgenza della leggefallim.*, Milano, 2005, pag. 37.

<sup>(18)</sup> Tesi illustrata, tra gli altri, da TARZIA, *Le esenzioni (vecchie e nuove) dell'azione revocatoria fallimentare nelle vecchie revocatorie*, in *Il Fallimento* 2005, pag. 841.

Come vedremo, anche dalle esemplificazioni, si tratta comunque di interpretazioni insoddisfacenti.

In questo senso anche Adriano Patti<sup>(19)</sup> secondo il quale le rimesse non devono però essere atomisticamente considerate «in modo isolato, ma al contrario collocate nel contesto dell'andamento del rapporto di conto corrente: con la possibilità di individuazione, nel periodo sospetto, anche di più rimesse consistentemente e durevolmente riduttive dell'esposizione debitoria, con effetto restitutorio comunque limitato, nel quantum, alla differenza indicata dal nuovo art. 70, comma 3, soltanto così recuperato ad una sua autonoma portata precettiva».

Sempre tale autore, analizzando i due articoli 67 e 70 nella loro *sedes materiae* osserva che «mentre la prima disposizione è prevista all'interno della disciplina degli atti, pagamenti e garanzie revocabili (in funzione della loro esatta individuazione e del regime di esenzione), la seconda è invece compresa tra gli effetti della revocatoria (con determinazione del destinatario effettivo dell'azione, nel caso di pagamento a mezzo di intermediari specializzati o procedure di compensazione, del diritto di credito del soggetto attinto dall'azione, del limite restitutorio per gli atti estintivi di rapporti continuativi e reiterati, appunto)...».

«... i piani di previsione delle due disposizioni non sono omologhi, ma nettamente diversi: quello dell'art. 67 comma 3 lett. b), delimitativo del perimetro di revocabilità delle rimesse, che abbiano i requisiti di consistenza e di durevole riduzione dell'esposizione debitoria, secondo i criteri sopra indicati; quello dell'art. 70, comma 3, individuativi del quantum da restituire, entro il limite differenziale del massimo scoperto (enunciato nel modo detto)».

Infine esiste anche un'altra tesi<sup>(20)</sup>: l'art. 70 non costituisce deroga all'art. 67, essendo quindi del tutto inutile.

Infine segnalo la mia analisi personale.

La revocatoria delle rimesse non era e non è prevista dalla norma; è solo prevista la revoca del rientro.

È benvero che, nelle norme, è stata specificata per la prima volta l'esenzione da revocatoria di determinate rimesse, ma ciò è stato fatto esclusivamente a titolo di esenzione. Se ne può trarre la conclusione, argomentando *a contrariis*, che le rimesse che hanno ridotto in modo consistente e durevole il debito saranno revocabili, anche se il legislatore non aveva in mente un concetto positivo, bensì una esenzione, e a quella si è riferito. Ecco per-

---

<sup>(19)</sup> *L'esenzione da revocatoria delle rimesse bancarie*, om *Il fallimento* n. 2/2006 pag. 238.

<sup>(20)</sup> Tra gli altri, SILVESTRINI, *La nuova disciplina delle rimesse sul conto corrente bancario*, in *Il Fallimento* 2005, pag. 845.

che pare difficile conciliare l'art. 70 con il 67, ove non si parla di esenzione, ma di riduzione di debito appunto non esentata.

La previsione di base è inserita nell'art. 70, che si applica sempre.

Se nell'ambito di questo rientro si dovessero verificare i presupposti dell'esenzione *ex art. 67* (rientro non consistente né durevole), ecco che queste riduzioni di debito sarebbero esentate.

In tutti gli altri casi, piena applicazione dell'art. 70 legge fallim.

*5. Analisi effetti varie interpretazioni. - 5.1 Premesse. -* Analizzo qui di seguito cinque differenti casi indicati con le lettere A, B, C, D ed E, casi caratterizzati da differenti andamenti del conto corrente, e per ogni analisi indico gli effetti in base a tre diverse interpretazioni possibili; la tesi della libertà di scelta tra le due norme, da parte del curatore, non viene qui trattata, stante la sua specificità.

È ipotizzata la conoscenza dello stato di insolvenza anteriore al semestre considerato, che è dall'1 gennaio 2005 al 30 giugno 2005. Ricordo che le tre interpretazioni, più sopra dettagliate, sono in sintesi le seguenti:

- 1) applicabilità congiunta art. 67 e 70 legge fallim.;
- 2) prevalenza articolo 70 legge fallim.;
- 3) prevalenza articolo 67 legge fallim.


*5.2 Caso A. -* In questo caso, definito A, si ipotizzano tre distinti rientri sul conto corrente, dati dall'effettuazione di rimesse consistenti che hanno ridotto l'esposizione debitoria in modo ritenuto durevole (un paio di settimane), seguiti da addebiti anch'essi consistenti; dopo il terzo rientro c'è stato un ultimo addebito che ha riportato il saldo nella situazione iniziale, ovvero con un saldo finale pari alla massima esposizione debitoria del periodo. In tale situazione i tre rientri sarebbero revocabili ai sensi dell'art. 67 legge fallim., ma non per l'art. 70 (secondo questo articolo il limite massimo della cifra revocabile sarebbe solo il differenziale tra il debito massimo e il saldo finale, e quindi zero; nessun rientro).

Vediamo i singoli movimenti (dati in migliaia di euro):

- 1) rimesse portano il saldo da -70 a -50, rientro di 20;
- 2) successivo addebito di 10, saldo a -60;
- 3) successive rimesse portano il saldo da -60 a -40, rientro di 20;
- 4) successivo addebito di 25, saldo a -65;
- 5) successive rimesse portano il saldo da -65 a -40, rientro di 25;
- 6) ulteriore addebito di 30, saldo finale a -70 (si utilizza, per semplicità, il saldo contabile).

Si propone il grafico seguente per visualizzare la situazione esemplificata:

Grafico 1 - Riduzioni consistenti e durevoli. Rientro ZERO.



Questi gli importi revocabili nelle tre ipotesi sopra evidenziate:

- 1) 0 (l'art. 70 limita l'importo revocabile);
- 2) 0 (prevale l'art. 70);
- 3) 65 (prevale l'art. 67 legge fallim.).

Se l'art. 67 non risentisse del limite dell'art. 70 legge fallim., sarebbero revocabili le tre rimesse in quanto hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione (le singole esposizioni), ed hanno di fatto costituito tre rientri, quindi 65 (20 + 20 + 25).

5.3 *Caso B.* — Si supponga che nel semestre vi siano stati due distinti rientri sul conto corrente, dati dall'effettuazione di rimesse consistenti che, pure al netto di qualche addebito, hanno ridotto l'esposizione debitoria in modo durevole (un paio di mesi); dopo il primo rientro c'è stato un nuovo aumento dell'esposizione debitoria, cui è infine seguito il rientro definitivo fino alla data del fallimento. In tale situazione entrambi i rientri sarebbero revocabili ai sensi dell'art. 67 legge fallim., ma per l'art. 70 legge fallim. vale solo il differenziale tra il debito massimo e il saldo finale, e quindi l'art. 70 legge fallim. costituisce il limite massimo della cifra revocabile.


Vediamo i numeri (dati in migliaia di euro):

- 1) più rimesse portano il saldo da -70 a -30, rientro di 40;
- 2) successivo addebito di 20, saldo a -50

3) successive rimesse portano il saldo da -50 a -20 (saldo finale), rientro di 30.

Si propone il grafico seguente per visualizzare la situazione esemplificata:

Grafico 2 - Riduzioni consistenti e durevoli superiori all'importo del rientro - Rientro



Questi gli importi revocabili nelle tre ipotesi sopra evidenziate:

- 1) 50 (l'art. 70 limita l'importo);
- 2) 50 (prevale l'art. 70);
- 3) 70 (prevale l'art. 67) (40+30).

Se l'art. 67 non risentisse del limite dell'art. 70, si potrebbe sostenere la revocabilità di entrambi i gruppi di rimesse, al netto degli addebiti, che hanno di fatto costituito due rientri, quindi 70 (il primo è di 40, dato da -70 a -30, il secondo è di 30, da -50 a -20). Se prevale l'art. 70, l'importo revocabile diventa di 50 (70-20).

Gli altri rientri non sono considerati durevoli.


5.4 *Caso C.* — Esaminiamo il caso di una riduzione ottenuta con una serie di rimesse di importo limitato parzialmente annullate da piccoli addebiti più o meno contestuali, che concretizza un rientro come previsto dall'art. 70 legge fallim.

Vediamo i numeri (dati in migliaia di euro):

- 1) rimesse (di 0,5 seguite da addebiti di 0,4 per vari mesi);
- 2) tali rimesse comunque portano il saldo da -70 a -20, rientro di 50 ai sensi art. 70.

Si propone il grafico seguente per visualizzare la situazione esemplificata:

Grafico 3 - *Riduzione consistente e durevole - Rientro - Singole rimesse ne' consistenti ne' durevoli*




Questi gli importi revocabili nelle tre ipotesi sopra evidenziate:

- 1) 50 (l'art. 70 limita l'importo);
- 2) 50 (prevale l'art. 70);
- 3) 50 (prevale l'art. 67).

Qualora invece si potesse (o dovesse) considerare rimessa per rimessa, e non la sommatoria delle rimesse, nell'ipotesi n. 1 l'importo revocabile sarebbe pari a 0, mancando tutti e due i requisiti. Nell'ipotesi n. 2 l'importo sarebbe lo stesso, mentre nell'ipotesi n. 3 l'importo si ridurrebbe anche in questo caso a 0, in luogo di 50.

5.5 *Caso D.* - Nel periodo, rimesse e addebiti limitati, con rientro consistente ante fallimento.

Grafico 4 - *Piu' rimesse e addebiti non consistenti, salvo un rientro consistente*




In questo caso, questi gli importi revocabili:

- 1) 50 (l'art. 70 limita l'importo);
- 2) 50 (prevale l'art. 70);
- 3) 50 (prevale l'art. 67).

Nell'ipotesi tre la riduzione del debito è considerata durevole non perché lunga, ma perché è divenuta definitiva, essendo seguito il fallimento. Ove così non si dovesse ritenere, l'importo revocabile sarebbe 0.

5.6 *Caso E.* - Il rapporto è caratterizzato da una serie di movimenti, non consistenti e nemmeno durevoli, con un rientro finale non consistente.

Grafico 5 - Serie di rimesse e addebiti non consistenti ne' durevoli. Piccolo rientro finale



A nostro avviso tre saranno, nei prossimi anni, i più rilevanti motivi di scontro giurisprudenziale delle nuove revocatorie, e precisamente:

- 1) la qualifica di «consistente e durevole»;
- 2) la rilevanza o meno del fido;
- 3) il collegamento tra gli articoli 67 e 70 legge fallim.

Quanto al primo aspetto, si può essere certi che il sistema bancario cercherà di dimostrare come le riduzioni di debiti, o meglio ancora le singole rimesse, non siano né consistenti né durevoli, e tutto il contrario cercherà di dimostrare il curatore. Il conto corrente costituirà in ogni caso la base della discussione, ancorché i saldi debbano essere ricalcolati in base al saldo disponibile, in luogo del saldo contabile.

Analogo discorso per l'affidamento, influente o ininfluyente, e per la eventuale prevalenza di uno dei due articoli sull'altro (67 e 70).

Infine va evidenziato come al momento non si possa ancora prevedere l'effetto che la nuova norma potrà avere sulla giurisprudenza relativa alle azioni revocatorie regolate dalla vecchia normativa. In sostanza, potrebbe anche accadere che gli organi giudicanti inizino a mutare l'orientamento oggi consolidato proprio facendosi interpreti della nuova volontà legislativa, per esempio privilegiando il «vecchio» concetto del rientro per quantificare le somme revocabili<sup>(21)</sup>.

*7. Esemplicazioni.* - Riportiamo infine una esemplificazione tratta dal nostro testo «La revocatoria di rimesse bancarie» Giuffrè Editore, 2006.

Dopo aver esaminato da un punto di vista teorico le nuove regole e le

---

<sup>(21)</sup> Riportiamo, da una causa in corso, quanto affermato da una banca oggetto di «vecchia» revocatoria:

«Ora, bene, è vero che la norma modificata è stata dettata per i giudizi relativi a procedure apertesì dopo l'entrata in vigore della legge.

Peraltro, appare ragionevole affermare che tale norma altro non ha fatto che esplicitare principi già insiti nella disciplina previgente, non correttamente interpretata dalla giurisprudenza (come desumibile anche dalla relazione accompagnatoria che espressamente afferma che la disciplina nuova mira anche a risolvere dubbi interpretativi): ne consegue l'infondatezza delle domande svolte da parte attrice — ovvero che l'ammontare delle somme revocabili va rideterminato secondo i criteri introdotti con il decreto legge n. 35 del 2005».

Non è comunque tutta da escludere l'ipotesi dell'influenza delle nuove norme anche alle procedure già in corso al 17 marzo 2005. L'interpretazione che aveva raggiunto la giurisprudenza precedente era assolutamente consolidata, questo è certo, ma esistevano anche tesi discordanti, che talora, raramente, facevano la loro apparizione. La successiva opzione operata dal legislatore per certe argomentazioni potrebbe essere compatibile con «interpretazioni, pur ragionevolmente offerte, delle norme anteriori» e conseguentemente essere le nuove norme «legittimamente utilizzate anche per interpretare queste ultime (MICHELE SANDULLI, *La nuova disciplina dell'azione revocatoria*, in *Il Fallimento* n. 5/2006, pag. 616).


possibili problematiche nel calcolo della nuova revocatoria, si ritiene opportuno esemplificare un'ipotesi di conteggio per meglio verificarne gli effetti.

Ipotizziamo un fallimento dichiarato il 1 aprile 2005, con prova della conoscenza dello stato di insolvenza dall'1 gennaio 2005, e la chiusura del conto dopo l'ultima operazione del giorno 25 febbraio 2005. Si propone il seguente *estratto conto*:

<i>Data Contabile</i>	<i>Data Valuta</i>	<i>Importi Dare (Addebiti)</i>	<i>Importi Avere (Accrediti)</i>	<i>Descrizione operazione</i>	<i>Saldo Contabile</i>
31/12/04	31/12/04			Saldo iniziale	- 120.000
02/01/05	08/01/05	-	20.000	Versamento assegni fuori piazza	- 100.000
05/01/05	05/01/05	- 112.000	-	Pagamenti diversi	- 112.000
07/01/05	02/01/05	- 15.000	-	Addebito vs assegno	- 127.000
01/01/05	16/01/05	-	10.000	Versamento assegni fuori piazza	- 117.000
15/01/05	15/01/05	-	15.000	Accredito giroconto	- 102.000
20/01/05	20/01/05	- 7.000	-	Pagamenti diversi	- 109.000
25/01/05	31/01/05	-	17.000	Versamento assegni fuori piazza	- 92.000
06/02/05	11/02/05	-	30.000	Versamento assegni fuori piazza	- 62.000
10/02/05	10/02/05	- 15.000	-	Pagamenti diversi	- 77.000
14/02/05	20/02/05	-	10.000	Versamento assegni fuori piazza	- 67.000
18/02/05	12/02/05	- 18.000	-	Addebito vs assegno	- 85.000
25/02/05	25/02/05	-	15.000	Versamento divisa	- 70.000
<i>Totali</i>		- 67.000	117.000		

Per meglio evidenziare il c.d. rientro si è costruito un grafico che segue l'andamento del saldo del conto:

Grafico 6 - Rientro saldo contabile



In base a quanto previsto dall'art. 70 legge fallim. l'importo del rientro revocabile dovrebbe essere dato dalla differenza tra il massimo debito del periodo (-127.000) e il saldo alla chiusura (-70.000), ovvero pari a 57.000.

A questo punto, sono subito evidenti alcuni aspetti critici:

— il conto ha un picco di rientro ben prima della chiusura (-62.000 in data 6 febbraio 2005), che però non dovrebbe contare per il calcolo della cifra revocabile;

— quasi tutti i versamenti del periodo, complessivamente assai più consistenti del c.d. rientro (117.000), sono seguiti da addebiti, e quindi la riduzione dell'esposizione debitoria nel periodo in esame non avrebbe forse le necessarie caratteristiche di consistenza e durevolezza richieste dall'art. 67 legge fallim.

Si può dire che questo sia il caso tipico in cui le due norme, art. 67 e art. 70, non sono chiaramente coordinate, e che utilizzare il riferimento al rientro complessivo sia comunque più semplice e presumibilmente rappresenti la soluzione prevalente.

Un altro aspetto della questione riguarda il saldo di riferimento: quando la norma parla di ammontare massimo raggiunto dalle pretese della banca (art. 70) e di riduzione dell'esposizione debitoria (art. 67), si deve fare riferimento al saldo contabile oppure è ipotizzabile il ricorso al concetto di saldo disponibile?

La giurisprudenza ha fino ad oggi considerato valido il riferimento al saldo disponibile per il calcolo delle rimesse revocabili, ovvero di quelle

con intento solutorio; questo altro non è se non il pagamento di debiti scaduti ed esigibili, quindi è sostenibile il legame tra rientro, riduzione del debito e saldo disponibile.


Il concetto di saldo disponibile e tutto quanto ad esso correlato è oggetto della parte principale del testo, in particolare dei capitoli 6 e 7 ai quali si rimanda.

Ciò considerato, si è quindi ipotizzato di elaborare il precedente estratto conto in funzione del *saldo disponibile*, interpolando data contabile e data valuta delle diverse operazioni a seconda dei casi, con questo risultato:

<i>Data Contabile</i>	<i>Data Valuta</i>	<i>Data Disponibile</i>	<i>Importi Dare (Addebiti)</i>	<i>Importi Avere (Accrediti)</i>	<i>Descrizione operazione</i>	<i>Saldo Disponibile</i>
31/12/04	31/12/04	31/12/04	-	-	Saldo iniziale	- 120.000
05/01/05	05/01/05	05/01/05	- 132.000	-	Pagamenti diversi	- 132.000
07/01/05	02/01/05	07/01/05	- 15.000	-	Addebito vs assegno	- 147.000
02/01/05	08/01/05	08/01/05	-	20.000	Versamento assegni fuori piazza	- 127.000
15/01/05	15/01/05	15/01/05	-	15.000	Accredito giroconto	- 112.000
10/01/05	16/01/05	16/01/05	-	10.000	Versamento assegni fuori piazza	- 102.000
20/01/05	20/01/05	20/01/05	- 7.000	-	Pagamenti diversi	- 109.000
25/01/05	31/01/05	31/01/05	-	17.000	Versamento assegni fuori piazza	- 92.000
10/02/05	10/02/05	10/02/05	- 15.000	-	Pagamenti diversi	- 107.000
06/02/05	12/02/05	18/02/05	- 18.000	-	Addebito vs assegno	- 77.000
18/02/05	12/02/05	18/02/05	- 18.000	-	Addebito vs assegno	- 95.000
14/02/05	20/02/05	20/02/05	-	10.000	Versamento assegni fuori piazza	- 85.000
25/02/05	25/02/05	25/02/05	-	15.000	Versamento divisa	- 70.000
<i>Totale</i>			<i>- 67.000</i>	<i>117.000</i>		

Per meglio evidenziare il c.d. rientro si è costruito un grafico che segue l'andamento del saldo disponibile del conto:

Grafico 7 - Rientro saldo disponibile



In base a quanto previsto dall'art. 70 legge fallim. l'importo del rientro revocabile dovrebbe essere dato dalla differenza tra il massimo debito del periodo (-147.000) e il saldo alla chiusura (-70.000), ovvero pari a 77.000. In base al saldo contabile l'importo revocabile era inferiore, pari a 57.000.

La cifra revocabile, ovvero il rientro, è aumentata rispetto al saldo contabile, poiché il saldo disponibile presenta una situazione di maggiore scoperto, data dal fatto che l'accredito degli assegni viene posticipato rispetto ad alcuni addebiti.

A parte la questione del saldo disponibile, resta sempre il problema delle caratteristiche che i versamenti dovrebbero avere per l'art. 67, ovvero la consistenza e durevolezza della riduzione dell'esposizione debitoria.

Ci si chiede: tale presupposto si è realizzato nel caso in oggetto? Premesso che si tratta di una questione di pura valutazione soggettiva, analizzando l'andamento del conto si vede come il saldo abbia subito oscillazioni continue. Questo mal si concilia con le caratteristiche richieste. Ma a ben vedere, è da capire come poter conciliare l'art. 70 e l'art. 67, relativamente ai requisiti supposti.

Ciò non pare facile; l'argomento sarà sicuramente oggetto di analisi e approfondimenti da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Infine va ricordata la eventuale validità del concetto di scoperto rispetto all'affidamento.


Per meglio valutare l'impatto del fido sulla nuova revocatoria, si è co-

struito un ulteriore esempio sulla base dell'ultima elaborazione dell'estratto conto (data disponibile), ipotizzando anche l'esistenza di un *fido pari a 100.000*.

<i>Data Contabile</i>	<i>Data Valuta</i>	<i>Data Disponibile</i>	<i>Importi Dare (Addebiti)</i>	<i>Importi Avere (Accrediti)</i>	<i>Descrizione operazione</i>	<i>Saldo Disponibile</i>	<i>Fido</i>	<i>Scoperto</i>
31/12/04	<b>31/12/04</b>	31/12/04	-	-	Saldo iniziale	- 120.000	120.000	20.000
05/01/05	05/01/05	05/01/05	• 12.000	-	Pagamenti diversi	• 132.000	12.000	32.000
07/01/05	02/01/05	07/01/05	• 15.000	-	Addebito vs assegno	• 147.000	15.000	47.000
02/01/05	08/01/05	08/01/05	-	27.000	Versamento assegni fuori piazza	• 127.000	-20.000	27.000
15/01/05	15/01/05	15/01/05	-	15.000	Accredito giroconto	• 112.000	15.000	12.000
10/01/05	16/01/05	16/01/05	-	002.000	Versamento assegni fuori piazza	• 102.000	10.000	2.000
20/01/05	20/01/05	20/01/05	• 7.000	-	Pagamenti diversi	• 109.000	5-7.000	9.000
25/01/05	31/01/05	31/01/05	-	17.000	Versamento assegni fuori piazza	• 92.000	17.000	-
10/02/05	10/02/05	10/02/05	• 15.000	-	Pagamenti diversi	• 107.000	15.000	7.000
06/02/05	11/02/05	11/02/05	-	30.000	Versamento assegni fuori piazza	• 77.000	-30.000	-
18/02/05	12/02/05	18/02/05	• 18.000	-	Addebito vs assegno	• 95.000	18.000	-
14/02/05	20/02/05	20/02/05	-	100.000-	Versamento assegni fuori piazza	• 85.000	10.000	-
25/02/05	25/02/05	25/02/05	-	15.000	Versamento divisa	• 00.00	-70.000	-
<i>Totale</i>			- 67.000	<i>m.000</i>				

Per meglio evidenziare il c.d. rientro si è costruito un grafico che segue l'andamento del saldo disponibile del conto, evidenziando la linea dell'affidamento e l'area dello scoperto:

Grafico 8 - Rientro saldo disponibile affidato



I versamenti effettuati in presenza di saldo scoperto diminuiscono, e si potrebbe sostenere che ne risulti limitata la riduzione dell'esposizione debitoria (da -147.000 a -100.000), pari a 47.000; d'altro canto, quando il conto viene chiuso il saldo passivo diventa debito esigibile e si ritorna alla situazione di consistente e durevole riduzione dell'esposizione debitoria, con l'ulteriore rientro di 30.000 (da -100.000 a -70.000).

In sostanza anche in questo caso si potrebbe quantificare il rientro in complessivi 77.000, ma l'ipotesi è tutta da dimostrare.


Si è infine ipotizzata una ultima esemplificazione, in cui una serie di rimesse di importo limitato (e parzialmente annullate da piccoli addebiti contestuali) concretizza un rientro come previsto dall'art. 70, ma non rispetta quanto richiesto dall'art. 67. Le rimesse infatti non realizzano, considerate singolarmente una riduzione consistente e durevole dell'esposizione debitoria.

Non si ritiene necessario riprodurre un estratto conto, poiché i dati sono ripetitivi e così riassumibili:

rimesse non consistenti né durevoli (ad es. 500 netti al giorno per vari mesi) che portano il saldo da -60.000 a -35.000, su conto affidato per 50.000.

Si propone il grafico seguente per visualizzare la situazione esemplificata:

Grafico 9 - Rientro saldo disponibile affidato - Prevalenza art. 70



L'interpretazione che privilegia l'art. 67 considererebbe non revocabile alcuna rimessa nel caso specifico.

Si ritiene invece corretto quantificare il rientro in 25.000 (60.000 - 35.000), privilegiando la funzione dell'art. 70 e non considerando un limite l'affidamento.

Se si ritenesse necessario fermare la revocatoria al limite del fido di 50.000, la cifra del rientro sarebbe di soli 10.000 (60.000 - 50.000).

Viene così privilegiata la valutazione *ex post*, nel senso che se le rimesse hanno concretizzato un rientro questo sia sempre revocabile, a prescindere dalle modalità rispettate.

Come si vede, la «nuova» revocatoria dovrebbe essere molto più limitata e semplice di quella attualmente applicata, con un impatto effettivo decisamente ridotto rispetto alla situazione odierna. Esistono comunque vari aspetti, anche importanti, che necessitano di chiarimenti.

GIUSEPPE REBECCA

*Studio Rebecca & Associati - Vicenza*

*Allegato 1*

Gli articoli 67 e 70 del regio decreto n. 267 del 1942 sono sostituiti dai seguenti (il corsivo è nostro):

*Art. 67 (Atti titolo oneroso, pagamenti, garanzie)*

1. «Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato di insolvenza del debitore:
  - 1) gli atti a titolo oneroso compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso;
  - 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento;
  - 3) i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento per debiti preesistenti non scaduti;
  - 4) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti.
2. *Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento.*
3. *Non sono soggetti all'azione revocatoria:*
  - a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso;
  - b) *le rimesse effettuate su un conto corrente bancario, purché non abbiano ridotto in maniera consistente e durevole l'esposizione debitoria del fallito nei confronti della banca;*
  - c) le vendite a giusto prezzo d'immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado;
  - d) gli atti, i pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore purché posti in essere in esecuzione di un piano che appaia idoneo a consentire il risanamento della esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria e la cui ragionevolezza sia attestata ai sensi dell'articolo 2501-bis, comma 4, del cod. civ.;
  - e) gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata, nonché dell'accordo omologato ai sensi dell'articolo 182-bis;
  - f) i pagamenti dei corrispettivi per prestazioni di lavoro effettuate da dipendenti ed altri collaboratori, anche non subordinati, del fallito;
  - g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso alle procedure concorsuali di amministrazione controllata e di concordato preventivo.
4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.»

*Art. 70 (Effetti della revocazione)*

1. «La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o dalle società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito.
3. *Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito».*

### Tabelle di sintesi

Tabella 1 - *La nuova revocatoria delle rimesse bancarie in sintesi*

Applicabilità	Procedure dichiarate dal 17 marzo 2005
Periodo sospetto	6 mesi
Presupposto	Conoscenza dello stato di insolvenza
Revocabilità	Rimesse che hanno ridotto l'esposizione
Caratteristiche riduzione	Consistente e durevole
Importo revocabile massimo	Rientro
Esenzioni	- Pagamenti effettuati sulla base di un piano attestato; — Pagamenti per effetto di amministrazione controllata, concordato preventivo o accordo omologato ex art. 182 bis (piano di ristrutturazione)
Termini utilizzati	Art. 67 legge fallim. Esposizione debitoria Art. 70 legge fallim. Pretese

Tabella 2 - *Le problematiche della nuova revocatoria*

Riduzione consistente e durevole	Concetto da definire
Riferimento della riduzione	Si ritiene al debito, non alle singole rimesse
Coesistenza artt. 67 e 70 legge fallim.	Alla fattispecie revocatoria delle rimesse sono applicabili i due articoli, i quali però presuppongono concetti diversi (la riduzione consistente e durevole è richiesta solo dall'art. 67 e non dall'art. 70). In questo caso sarebbe revocabile solo il rientro, se ed in quanto le riduzioni siano state consistenti.
Prevalenza dell'art. 67 o 70 legge fallim.	Teorie diverse sono già state avanzate; non si sa, ad oggi, quale dei due articoli debba prevalere. Tesi personale: art. 70 legge fallim. con necessità di riduzioni consistenti. In definitiva si revoca il rientro.
Fido	Ininfluenza, e quindi è revocabile anche il conto non scoperto, ovvero il rientro, anche se effettuato nei limiti dell'affidamento

Saldo di riferimento	Non è detto come vada calcolato, se con la data contabile o la data disponibile. Tenuto conto dell'evoluzione precedente, data disponibile. Validità della costruzione raggiunta dalla prassi. Effetti in ogni caso limitati.
Consecuzione di procedure	La data di riferimento dovrebbe essere quella della prima procedura, ma non è certo, tenuto conto delle nuove disposizioni
Incostituzionalità	Possibili eccezioni

Tabella 3 - *Decadenza dell'azione revocatoria e applicabilità norme varie*

<i>Regole per l'azione revocatoria</i>	<i>Decadenza dell'azione revocatoria</i>
Fallimenti dichiarati <i>ante 16 luglio 2006</i> - pendenti al 16/3/2005: vecchie regole per la revocatoria - dichiarati dal 17 marzo 2005: nuove regole per la revocatoria	5 anni dalla dichiarazione di fallimento
Fallimenti dichiarati <i>dal 16 luglio 2006</i> : nuove regole per la revocatoria	3 anni dalla data di fallimento e comunque 5 anni dall'atto